

## ACCORDO QUADRO REGIONALE SULLA BANCA DELLE ORE

I rappresentanti della Direzione Regionale del Lazio e delle Organizzazioni Sindacali Regionali;

visto l'art. 27 del CCNL Comparto Funzioni centrali;

ferme restando le prerogative delle singole strutture della regione sedi di RSU, presso le quali gli eventuali accordi in materia dovranno essere stipulati

### CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Negli uffici di competenza della Direzione Regionale del Lazio viene attivata la banca delle ore.

Il dipendente (anche in part-time verticale o misto), a seguito di espressa richiesta che avrà validità annuale, potrà accumulare le prestazioni di lavoro straordinario/supplementare (ore intere o frazioni), preventivamente autorizzate dal dirigente/responsabile.

La contrattazione locale stabilirà il numero massimo di ore mensili/annue accumulabili in banca delle ore. Qualora tale contrattazione stabilisca un limite diverso a quello che sarà definito in sede di contrattazione integrativa nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera n) del CCNL, il limite mensile/annuo dovrà essere obbligatoriamente ridefinito.

Le ore accantonate potranno essere chieste in retribuzione oppure potranno essere usufruite come riposi compensativi – ad ore o a giornata e compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 27, comma 4, del CCNL) – entro l'anno successivo a quello di maturazione. Potranno essere riportate all'anno successivo un massimo di 36 ore.

La banca delle ore dà diritto al pagamento delle maggiorazioni di cui all'art. 25, comma 5.

La scelta del pagamento, come straordinario, delle ore accantonate deve essere comunicata dal dipendente entro l'ultimo giorno di ciascun mese e i relativi compensi saranno erogati in busta paga con le consuete modalità attualmente in vigore per la straordinario.

In ogni caso, ovvero in assenza di precedenti prelievi, la richiesta di pagamento per le ore accantonate nell'anno deve essere formulata entro la fine del mese di dicembre dell'anno di maturazione.


In sede di contrattazione di posto di lavoro saranno concordate le modalità operative del presente accordo quadro regionale.

Per il personale che non aderisce alla banca delle ore continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore in ogni struttura.






Il presente accordo dovrà essere oggetto di valutazione, entro il primo trimestre del 2020, per verificarne gli effetti sull'organizzazione degli uffici e le eventuali criticità.

Roma, 21 maggio 2019

Amministrazione

  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Organizzazioni sindacali regionali

  
 FP CGIL   
 .....  
 CISL - FP   
 .....  
 UIL-PA ..... **NON FIRMA**  
 .....  
 FED. CONFSAI - UNSA   
 .....  
 FED. NAZ.LE INTESA FP   
 .....  
 FLP ..... **NON FIRMA**  
 .....